



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216
e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Comunicato Ufficiale n. 30/GST del 04 marzo 2026

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 21/ 2/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 21/ 2/2026 PIXOUS GDP - SAPRI SOCC.SCHOOL CILENTO

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ASD Sapri Soccer School Cilento, relativo alla gara in epigrafe, con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società ASD Pixous GDP per avere quest'ultima, nella gara oggetto di ricorso, contravvenuto a quanto previsto dall'art. 61 co. 3 delle NOIF. In particolare, la ricorrente si doleva dell'impiego nella formazione titolare, di un giocatore con numero di maglia 0, non presente in distinta. Letta la memoria della resistente società ASD Pixous GDP. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^ sentito a chiarimenti il DDG, con supplemento di rapporto, questi attestava che: "Ho chiesto il cambio della divisa del portiere della società Pixous in presenza dei dirigenti di entrambe le squadre, la maglia bianca del portiere si sarebbe confusa con la divisa bianca della squadra ospite. Nella stessa occasione, ho comunicato verbalmente ai medesimi dirigenti che il portiere avrebbe giocato con il numero zero". Tanto rilevato, PQM delibera: ^ rigettare il ricorso proposto dalla società ASD Sapri Soccer School Cilento e, per l'effetto, omologare il risultato di 5 - 0 in favore della società ASD Pixous GDP, acquisito sul TDG; ^ confermare i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale. Dispone incamerare il contributo d'accesso alla Giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria

GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 22/ 2/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 22/ 2/2026 NUOVA SAN MARTINO - SANTA MARIA LA FOSSA

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ASD Nuova San Martino Brezza, relativo alla gara in epigrafe, con il quale la ricorrente società richiedeva la ripetizione della gara in oggetto in quanto vi era un errore tecnico del DDG. Nello specifico, come sostenuto dalla ricorrente, il calciatore n. 27 della società ASD Santa Maria La Fossa, Sig. Riccio Davide (8.09.1994), riceveva nel corso della gara due cartellini gialli ai quali, però, non seguiva l'espulsione, così come previsto dal Regolamento del Giuoco del Calcio. Letta la memoria della resistente società. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^ entrambe le società producevano e facevano richiami al filmato della partita oggetto di ricorso. Come è noto l'art. 61 del CGS: "Mezzi di prova e formalità procedurali nei procedimenti relativi alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare" stabilisce con riguardo all'utilizzabilità delle immagini, peraltro di documentata provenienza, che le stesse siano valutate: "[] limitatamente ai fatti

condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l'uso di espressione blasfema []". Pertanto il fatto oggetto di ricorso non rientra nella casistica per la quale il mezzo di prova richiamato è utilizzabile; ^ sentito a chiarimenti il DDG, lo stesso dichiarava che dopo avere comminato, al min. 45 + 8' del secondo tempo di gioco, al calciatore Riccio Davide n. 27 dell'ASD Santa Maria La Fossa il cartellino giallo, alcuni calciatori avversari protestavano sostenendo che il Sig. Riccio fosse stato già ammonito precedentemente. Sul momento, però, il DDG non ricordava detta circostanza e confermava la sua decisione. Solo successivamente, come specificato e chiarito nel corso dell'audizione, il DDG ricordava che pochi minuti prima del min. 45 + 8' del secondo tempo di gioco, aveva già ammonito il Sig. Riccio Davide per perdita di tempo. PQM, visto l'errore tecnico commesso dal DDG, in accoglimento del ricorso proposto, delibera: ^ ai sensi dell'art. 10 co. 5, lett. d) del CGS, ordinare la ripetizione della gara oggetto di ricorso trasmettendo gli atti alla Segreteria Agonistica del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND per la fissazione della data nella quale l'incontro dovrà essere ripetuto; annullare tutti i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale. Dispone non addebitare il contributo di accesso al Giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria

GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18

GARE DEL 28/ 2/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 28/ 2/2026 PELUSO ACADEMY - U.S. ARIANO

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria visto il preannuncio di reclamo, letto il comunicato ufficiale n.155/A F.I.G.C. del 5 febbraio 2025 inerente l'abbreviazione dei termini procedurali per le ultime quattro giornate di gara dei campionati Regionali e Provinciali, rileva che lo stesso è stato trasmesso in spregio del citato comunicato ufficiale pertanto dichiara lo stesso inammissibile, rimanda la determinazione in esito alla gara al comunicato ufficiale di riferimento, ordina l'incameramento del contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria

Pubblicato in NAPOLI il 04 marzo 2026.

Il Segretario
Giuseppe Aversano

Il Presidente
Carmine Zigarelli